



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 43 del 30 Dicembre 2021

AUGURI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero porgere i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti con l'auspicio per tutti di poter vivere momenti di gioia e di serenità.

Purtroppo la situazione pandemica ci impone ancora la massima attenzione, sia nello svolgimento delle attività sportive che nella vita di tutti i giorni. Mi auguro che il 2022 sia l'anno del ritorno alla normalità perduta. Abbiamo vissuto stagioni complesse ed abbiamo dovuto fare i conti con un nemico terribile, quale è il virus, che è tornato a minacciare il regolare svolgimento delle nostre competizioni. A tale riguardo, rivolgo il mio appello affinché tutti rispettino pienamente i protocolli sanitari e le indicazioni di sicurezza poste in essere dalle Autorità, sia in campo che fuori dal campo.

L'augurio è che la Lega Nazionale Dilettanti possa realizzare, nel corso del 2022, il pieno recupero di tutte le sue manifestazioni, come la prestigiosa Coppa Italia e lo storico Torneo delle Regioni. Si tratta di manifestazioni che danno lustro al movimento del calcio di base e che ne rappresentano la sua essenza più autentica. Così come sarà importante ritrovare la regolarità nell'attività giovanile, che costituisce le fondamenta di tutto il calcio italiano. La Lega Nazionale Dilettanti, con il pieno supporto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del Settore Giovanile e Scolastico, sarà impegnata al massimo nel portare a casa il risultato. Con un gioco di squadra, corale e corretto. Buon Natale e buon 2022.

GIANCARLO ABETE

Commissario Straordinario Lega Nazionale Dilettanti

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

1.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

MEDICO ANTI COVID-19

Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente Tisci nel programma elettorale presentato nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio 2021, è stato istituito uno sportello riservato alle Società per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

infocovidpuglia@lnd.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SCUOLE DI CALCIO

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 9 DEL 29/07/2021

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una Scuola di Calcio ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.

[..] b) Requisiti Scuole di Calcio

Per ottenere il riconoscimento di Scuola di Calcio, oltre ai requisiti previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..]Organizzazione di un "Programma di Informazione" realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del gioco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

DELEGAZIONE DI BARI

Società: A.P.D. SAMMICHELE 1992
Luogo: Palazzetto dello Sport (SAMMICHELE DI BARI (BA))
Data: 4/01/2022 (ore 17:00)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "I diritti dei bambini e i doveri degli adulti"
Relatore: Nicola ARMENISE (Psicologo)

Società: A.P.D. SAMMICHELE 1992
Luogo: Palazzetto dello Sport (SAMMICHELE DI BARI (BA))
Data: 10/01/2022 (ore 17:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Nozioni base di Primo Soccorso"
Relatore: Dott. Agostino SPINELLI

Società: A.S.D. PELLEGRINO SPORT
Luogo: C.S. "Pellegrino Sport" (Via Capo del Salice – ALTAMURA (BA))
Data: 10/01/2022 (ore 19:00)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Il regolamento di gioco delle categorie di base"
Relatore: Angelo CIANCIOTTA (Resp. Tecnico)

Società: A.S.D. PELLEGRINO SPORT
Luogo: C.S. "Pellegrino Sport" (Via Capo del Salice – ALTAMURA (BA))
Data: 13/01/2022 (ore 19:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Stile di vita e sana alimentazione"
Relatore: Prof. Carlo BRUNO

Società: A.S.D. LEVANTE BITRITTO
Luogo: C.S. "G. Scirea" (– BITRITTO (BA))
Data: 7/01/2022 (ore 17:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Carta dei diritti dei bambini"
Relatore: Dario LOMBARDI

DELEGAZIONE DI BAT

Società: A.S.D. ETRA BARLETTA 2008
Luogo: Video Conferenza
Data: 07/01/2022 (ore 19:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "La corretta alimentazione"
Relatore: Dott.ssa Angelica MICHEA (Nutrizionista)

Società: A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
Luogo: C.S. "Andria Sport" (Via L. Sciascia– ANDRIA (BT))
Data: 11/01/2022 (ore 15:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Regolamento e auto arbitraggio nel calcio"
Relatore: Prof. Luigi DI FRANCO

DELEGAZIONE DI BRINDISI

Società: A.S.D. OLIMPIA FRANCAVILLA
Luogo: C.S. "Elia's Sport Center" (Via per Grottaglie – FRANCAVILLA FONTANA (BR))
Data: 10/01/2022 (ore 17:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "La coordinazione associata alla tecnica nell'allenamento dei Piccoli Amici e Primi Calci"
Relatore: Prof. Francesco LUCATI

DELEGAZIONE DI FOGGIA

Società: A.S.D. HERDONIA CALCIO
Luogo: Campo Comunale (Via Pietro Mennea – ORDONA (FG))
Data: 10/01/2022 (ore 16:15)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Sport bambini: l'agonismo fa male"
Relatore: Dott.ssa Veronica NUNZIANTE

Società: S.S.D. MANFREDONIA CALCIO 1932
Luogo: Sede Sociale (Via San Giovanni Bosco – MANFREDONIA (FG))
Data: 10/01/2022 (ore 17:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Principio di tecnica applicata e tattica individuale"
Relatore: Matteo IONATA

Società: A.S.D. S.PIO X
Luogo: C.S. "San Pio X" (Via Montegrappa, 3– LUCERA (FG))
Data: 10/01/2022 (ore 17:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Come gestire le emozioni nei giovani atleti"
Relatore: Dott.ssa Maria Elena MASTRANGELO

Società: A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA
Luogo: Liceo Scientifico "G. Marcon" (Via Danimarca 25– FOGGIA (FG))
Data: 10/01/2022 (ore 17:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Un po di psicologia.....genitori e calcio"
Relatore: Dott.ssa Francesca TUCCI

Società: G.S. APOCALISSE ASD
Luogo: Sede sociale (Via A. de Gasperi, 7 – FOGGIA (FG))
Data: 11/01/2022 (ore 15:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Regole disciplinari Fair Play"
Relatore: Prof. Leonardo SQUARCELLA

Società: A.S.D. SAN PAOLO CIVITATE
Luogo: Palestra Scuola Media (Via A. Altieri– SAN PAOLO CIVITATE (FG))
Data: 11/01/2022 (ore 18:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "L'importanza delle motivazioni nello sport"
Relatore: Dott.ssa Anna FEDELE

DELEGAZIONE DI LECCE

Società: A.S.D. BOYS GIALLOOROSI
Luogo: Video conferenza
Data: 7/01/2022 (ore 16:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Regolamento e modalità di gioco attività di base"
Relatore: Michel GAROFALO (Resp. Tecnico – Donato Paolo ROMANO (Dirigente))

Società: A.S.D. CALIMERA
Luogo: C.S. "G. Colaci" (– CALIMERA (LE))
Data: 4/01/2022 (ore 16:00)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Aspetti regolamentari del gioco del calcio"
Relatore: Donato DI DONFRANCESCO

Società: A.S.D. CALIMERA
Luogo: C.S. "G. Colaci" (– CALIMERA (LE))
Data: 7/01/2022 (ore 19:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Il piano formativo e progettuale della scuola calcio"
Relatore: Alessandra DI BARI e Leo NUZZO

Società: S.S.D. KICK OFF ACADEMY
Luogo: C.S. "Kick Off" (Via Vecchia San Donato – LECCE (LE))
Data: 10/01/2022 (ore 15:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "La psicologia del piccolo calciatore"
Relatore: Dott.ssa Arianna CARLUCCIO (Psicologa)

Società: A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE'
Luogo: C.S. "Don Pasquale" (Via Buonarroti – LECCE (LE))
Data: 8/01/2022 (ore 10:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "La famiglia come risorsa nello sport"
Relatore: Dott.ssa Agnese RIZZO

DELEGAZIONE DI MAGLIE

Società: A.S.D. GIOVENTU' SPORT CASARANO
Luogo: Sede New Building (CASARANO (LE))
Data: 3/01/2022 (ore 16:30)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Regolamento di gioco dell'attività di base – Carta dei Diritti"
Relatore: Andrea CAMILLI e Tonio Sarcinella (Resp. Tecnico)

Società: A.S.D. GIOVENTU' SPORT CASARANO
Luogo: Sede New Building (CASARANO (LE))
Data: 10/01/2022 (ore 16:00)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Doping e dipendenze"
Relatore: Dott. Giacomo BELLOMO e Fernando DANESE

Società: A.S. TRICASE ASD

Luogo: Video Conferenza
Data: 7/01/2022 (ore 19:30)
Incontro: 1^ riunione
Tema: "Carta dei Diritti, norme regolamentari e Fair Play"
Relatore: Salvatore MASTRIA

Società: A.S. TRICASE ASD
Luogo: Video Conferenza
Data: 13/01/2022 (ore 19:30)
Incontro: 2^ riunione
Tema: "Prevenzione e cura degli infortuni"
Relatore: Dott. Pierangelo RIZZO

CORSO INFORMATIVO "GRASSROOTS LIVELLO E" PER IL CALCIO NELLA SCUOLA PER INSEGNANTI E TECNICI

SGSACADEMY



evolution
programme

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Puglia

CORSI INFORMATIVI "GRASSROOTS LIVELLO E" PER IL CALCIO NELLA SCUOLA PER INSEGNANTI E TECNICI

Iscrizione Corso Informativo "Grassroots Livello E" per insegnanti e tecnici per il Calcio Nella Scuola che si svolgerà a Gennaio dal 18 al 27 Gennaio 2022.

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Insegnanti e/o Tecnici che operano a Scuola e/o nelle società affiliate alla DI in convenzione con un Istituto Scolastico.

• Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° 10 ore.

Il Corso si svolgerà in:

Modalità mista Online e in Campo presso l'Istituto Comprensivo "Melvin Jones - Orazio Comes" - sita in Via Melvin Jones, 11 - 70043 Monopoli (Ba).

Il Corso avrà inizio il giorno 18 Gennaio 2022 alle ore 16.00
Il termine del corso è previsto il giorno 27 Gennaio 2022.

(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l'assegnazione di crediti/punti per l'ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.

Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno (per il corso online) e da 3 ore (per il corso in presenza), con una frequenza settimanale.

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente.

Sono concesse assenze per un massimo di 1h30' (una singola sessione giornaliera).
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, per ottenere l'attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l'ipotesi di recuperare le ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.
Tale modalità è giustificata dall'essenza e dagli obiettivi del corso stesso.

<ul style="list-style-type: none">• Modalità di iscrizione

L'accesso al corso è riservato agli Insegnanti degli Istituti Scolastici iscritti ai Progetti proposti dal Settore Giovanile e Scolastico nel Programma "Valori in Rete" ed ai Tecnici che svolgono la propria attività presso una Società in "Convenzione con un Istituto Scolastico" nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente della Società di appartenenza.

Per poter presentare la propria candidatura, i Tecnici devono essere in possesso di una Qualifica Federale rilasciata dal Settore Tecnico o in possesso di Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF)

La partecipazione è comunque aperta anche ad Insegnanti di altri Istituti Scolastici che ne facciano richiesta.

Al Corso svolto in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti corsisti, che consegneranno presso l'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo **in allegato al presente comunicato, e inviarlo a mezzo mail entro il 15 Gennaio 2022.**

Gli aspiranti corsisti dovranno spedire la domanda di iscrizione tramite e-mail al seguente indirizzo: puglia.sgs@figc.it

<ul style="list-style-type: none">• Numero dei partecipanti.

Al corso in presenza può essere ammesso un numero massimo di iscritti **pari a trenta (30) unità.**

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.

<ul style="list-style-type: none">• Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:

- persone che all'atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla partecipazione al corso
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all'Attività Sportiva Non Agonistica prima dell'inizio del corso.

Qualora il numero delle richieste di partecipazione **sia superiore** a quello previsto, per la determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell'ordine, di quanto sotto riportato:

- ⇒ **ammissione di tutti gli insegnanti che ne facciano richiesta**
- ⇒ **un nominativo per ciascuna Società** (nel caso di più nominativi la Società dovrà indicare quello *prioritario* e quello *secondario*);
- ⇒ in presenza di **posti a completamento** dell'organico, questi saranno assegnati in base all'ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi *secondari* indicati dalle Società;

L'Ufficio del Coordinatore Federale Regione Puglia SGS provvederà a comunicare l'elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione Provinciale territorialmente competente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 080/5027664 – mail: puglia.sgs@figc.it).

Al presente bando si allega:

- Modello per la richiesta di iscrizione,
- Modello per la dichiarazione DASPO,
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul trattamento dei dati.



Corso "Grassroots Livello E" per il Calcio nella Scuola

Settore Giovanile e Scolastico FIGC

Si prega di scrivere in stampatello leggibile

Il sottoscritto _____ nato a _____
Prov. _____ il ____/____/____ residente in _____ Prov. _____
Via/Piazza _____ n° _____ CAP _____
C.F. _____ Tel. _____
Cell. _____ e-mail _____

chiede di essere ammesso a frequentare il seguente Corso "Grassroots Livello E" per Insegnanti e tecnici per il Calcio nella Scuola, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che avrà luogo dal 18/01/2022 al 27/01/2022, nella seguente modalità:

Mista

Il Corso avrà la durata complessiva di n° 10 ore.

Dichiaro di svolgere, attualmente, attività in qualità di insegnante/tecnico presso:
Scuola/Società _____ Classe/Categoria _____
Tel. segreteria _____

Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare con una X l'ultimo titolo conseguito):

Scuola Elementare Scuola Media Inferiore Scuola Media Superiore
 ISEF/IUSM Laurea in _____


Altro (*) _____
(*) Nel caso di studenti ISEF/IUSM o Universitari, indicare l'anno di frequenza e la Facoltà.

Il sottoscritto si impegna a consegnare copi del certificato medico di idoneità all'Attività Sportiva Non Agonistica prima dell'inizio del corso

FIRMA DEL CANDIDATO

FIRMA DEL RESPONSABILE

_____ li ____ / ____ / _____



timbro della Scuola/Società

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N° _____ DEL _____, ENTRO E NON OLTRE IL 10/12/2021 PRESSO L'UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE PUGLIA SGS

Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA REGIONALE F.I.G.C. - S.G.S.

Dichiarazione DASPO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto _____ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione), di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Data _____

Firma

Dichiarazione Procedimenti Disciplinari

Il sottoscritto _____ dichiara che non sono in atto procedimenti disciplinari sportivi a mio carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni sportive a me imputate.

ovvero

Il sottoscritto _____ dichiara che sono in esecuzione sanzioni disciplinari a mio carico comminate per un periodo di _____ (giorni, mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno _____

Data _____

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:

- a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
- b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
- c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
- d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.

2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:

- a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
- b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.

7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.

8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.

Data _____

Firma

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

CORSO ALLENATORE DI CALCIO A CINQUE

Con il Comunicato Ufficiale n° 182 del 24/11/2021 il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha indetto un Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Calcio a Cinque, che avrà luogo a Bari dal 17/01/2022 al 16/04/2022. Per qualsiasi informazione inerente l'iscrizione e lo svolgimento del Corso contattare il sig. Giuseppe Gialluisi per telefono al n° 0805699018 o per mail all'indirizzo g.gialluisi@figc.it.
In allegato il bando e gli allegati da compilare e inviare per l'iscrizione entro e non oltre il 7 gennaio 2022.

PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ALTA FUTSAL	FUTSAL BRINDISI	R	08/01/2022 16:00	PALAZZETTO	ALTAMURA
AUDACE MONOPOLI A R.L.	AZZURRI CONVERSANO	R	08/01/2022 16:00	TENSOSTRUTTURA COMUNALE	MONOPOLI
ERACLIO CALCIO A 5	FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	R	08/01/2022 16:00	TENSOSTATICO G.PIAZZOLLA	MARGHERITA DI SAVOIA
FUTSAL ANDRIA	ARADEO	R	08/01/2022 16:00	PALASPORT	ANDRIA
FUTSAL BARLETTA	FUTBOL CINCO BISCEGLIE	R	08/01/2022 15:30	PALASPORT	RUVO DI PUGLIA
FUTSAL MONTE SANT ANGELO	BARLETTA CALCIO A CINQUE	R	08/01/2022 16:00	PALAZZETTO POLIVALENTE	MONTE SANT'ANGELO
VOLARE POLIGNANO	NEW TARANTO CALCIO A 5	R	08/01/2022 16:00	PALAFIVE	PUTIGNANO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
AUDAX SAN SEVERO	PELLEGRINO SPORT C.5	A	08/01/2022 17:30	CAMPO LA CAPANNINA	SAN SEVERO
C.U.S. BARI A.S.D.	EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	A	08/01/2022 16:00	CAMPO PRIVATO "C.U.S."	BARI
C.U.S. FOGGIA A.S.D.	GRIMALTEAM C5	A	08/01/2022 15:30	C.S. "C.U.S. FOGGIA"	FOGGIA
FUTSAL BYRE RUVO	JUST MOLA	A	08/01/2022 18:00	PALASPORT	RUVO DI PUGLIA
FUTSAL TERLIZZI	AUDAX RUTIGLIANO	A	08/01/2022 16:00	PALAFIORI	TERLIZZI
NETTUNO	POGGIORSINI CALCIO	A	08/01/2022 16:00	C.S."AURORA"	BISCEGLIE
OLIMPIA PALO	PUBLIC	A	08/01/2022 16:00	DREAM TAM SPORT CENTER	PALO DEL COLLE

GIRONE B - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FUTSAL LECCE MONSELLATO	MEDANIA SPORT	A	08/01/2022 17:00	TENSOSTATICO COMUNALE	LECCE
LATIANO	THURIAE	A	08/01/2022 16:00	CAMPO SCOPERTO COMUNALE	LATIANO
MARUGGIO SOCIAL SPORT	SALVATORE RUSSO VEGLIE	A	08/01/2022 16:00	PALAZZETTO "P.MENNEA"	MARUGGIO
MEC SPORT	ATLETICO NOCI	A	08/01/2022 16:00	CAMPO SCOPERTO - PALAZZETTO	GINOSA
NEW TEAM PUTIGNANO	FUTSAL OSTUNI	A	08/01/2022 19:00	PALAFIVE	PUTIGNANO
OLYMPIQUE OSTUNI	COCOON FASANO	A	08/01/2022 17:00	PALAGENTILE	OSTUNI
REAL CAROVIGNO	FOOTBALL LATIANO	A	08/01/2022 16:00	PALASPORT	CAROVIGNO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ACADEMY SAVA	BLACK WHITE LEVERANO	A	09/01/2022 17:00	PALAZZETTO DELLO SPORT	SAVA
CITTA DI MOLA	FUTURA BITONTO	A	09/01/2022 16:00	PALAFIVE	PUTIGNANO
DONA FIVE FASANO	SOCCER MASSAFRA 1963	A	09/01/2022 10:30	CAMPO I.T.C. "G. SALVEMINI"	FASANO
LEVANTE CAPRARICA	ATLETICO MELPIGNANO	A	09/01/2022 16:00	CAMPO SCOPERTO COMUNALE	CAPRARICA DI LECCE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
POLIS TERLIZZI	DIAZ	A	02/01/2022 11:00	CENTRO SPORTIVO FAROS	TERLIZZI

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AUDACE MONOPOLI A R.L.	FUTSAL BARLETTA	A	09/01/2022 11:00	TENSOSTRUTTURA COMUNALE	MONOPOLI
FUTSAL ANDRIA	POLIS TERLIZZI	A	09/01/2022 11:00	PALASPORT	ANDRIA
FUTSAL BRINDISI	DIAZ	A	09/01/2022 11:00	PALAZZETTO DON DE FRANCESCHI	TUTURANO
VIRTUS MODUGNO	GIOCO CALCIO TRA AMICI	A	09/01/2022 11:30	CAMPO PRIVATO "GREEN VILLAGE"	MODUGNO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 17

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
VIRTUS MODUGNO	POLIS TERLIZZI	A	03/01/2022 17:30	CAMPO PRIVATO "GREEN VILLAGE"	MODUGNO

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SPORTIVAMENTE AMICI	ITRIA FOOTBALL CLUB	A	04/01/2022 10:00	C.S. NATURA E CULTURA	POLIGNANO A MARE

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ITRIA FOOTBALL CLUB	POLIS TERLIZZI	A	06/01/2022 16:30	PALAZZETTO PEPPINO TODISCO	CISTERNINO
VIRTUS MODUGNO	SPORT FIVE S.R.L.	A	08/01/2022 17:30	CAMPO PRIVATO "GREEN VILLAGE"	MODUGNO
ASSO DON BOSCO A.S.D.	SAMMICHELE 1992	A	09/01/2022 10:00	POLISPORTIVO COMUNALE	CASSANO DELLE MURGE
AZZURRI CONVERSANO	AQUILE MOLFETTA	A	09/01/2022 16:00	CAMPO PINETA CASTELLANETA	CONVERSANO
SPORTIVAMENTE AMICI	CALCIO A 5 MANFREDONIA	A	09/01/2022 11:00	C.S. NATURA E CULTURA	POLIGNANO A MARE
CALCIO A 5 GIOVINAZZO	VOLARE POLIGNANO	A	12/01/2022 16:00	PALAPANSINI	GIOVINAZZO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 15

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
SAMMICHELE 1992	BARLETTA CALCIO A CINQUE	R	09/01/2022 11:00	PALAZZETTO "G.LAGRAVINESE"	SAMMICHELE DI BARI
THURIAE	MOLFETTA BULL5	R	09/01/2022 10:30	PALAZZETTO DELLO SPORT	TURI
ATLETICO CASSANO	CALCIO A 5 MANFREDONIA	R	10/01/2022 17:00	POLISPORTIVO COMUNALE	CASSANO DELLE MURGE

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PARMHACLUB SPARTAN LEGEND	SPORTIVAMENTE AMICI	R	08/01/2022 15:30	CAMPO SPORTING PESCARELLA	GINOSA
FORTITUDO A.D.	ITRIA FOOTBALL CLUB	R	09/01/2022 09:30	PALAZZETTO DELLO SPORT	CASTELLANETA
SPORT FIVE S.R.L.	AZZURRI CONVERSANO	R	09/01/2022 09:00	PALAFIVE	PUTIGNANO

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

QUARTI DI FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AUDACE MONOPOLI A R.L.	VOLARE POLIGNANO	A	04/01/2022 21:00	TENSOSTRUTTURA COMUNALE	MONOPOLI
FUTSAL BARLETTA	AZZURRI CONVERSANO	A	04/01/2022 21:00	PALASPORT	RUVO DI PUGLIA
FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.	FUTSAL BRINDISI	A	04/01/2022 21:00	PALA INTINI	NOCI
NEW TARANTO CALCIO A 5	FUTBOL CINCO BISCEGLIE	A	04/01/2022 21:00	PALAMAZZOLA	TARANTO

COPPA PUGLIA CALCIO A CINQUE

TRIANGOLARI SECONDO TURNO - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
C.U.S. FOGGIA A.S.D.	FUTSAL BYRE RUVO	A	11/01/2022 21:00	C.S. "C.U.S. FOGGIA"	FOGGIA
FOOTBALL LATIANO	GIOCO CALCIO TRA AMICI	A	11/01/2022 21:00	C.S. FOOTBALL PARK	LATIANO
FUTSAL OSTUNI	ATLETICO NOCI	A	11/01/2022 21:00	PALAGENTILE	OSTUNI
FUTSAL TERLIZZI	C.U.S. BARI A.S.D.	A	11/01/2022 21:00	PALAFIORI	TERLIZZI

RISULTATI

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 18/12/2021

GIRONE A - 11 Giornata - A			
AUDAX RUTIGLIANO	- AUDAX SAN SEVERO	-	W

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 15

GARE DEL 11/11/2021

GIRONE A - 3 Giornata - A			
MOLFETTA BULL5 sq.B	- SAMMICHELE 1992	-	M

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO CODICE DESCRIZIONE

- A** NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B** SOSPEA PRIMO TEMPO
- D** ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F** NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G** RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H** RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I** SOSPEA SECONDO TEMPO
- K** RECUPERO PROGRAMMATO
- M** NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N** GARA REGOLARE
- R** RAPPORTO NON PERVENUTO
- U** SOSPEA PER INFORTUNIO D.G.
- W** GARA RINVIATA PER ACCORDO
- P** POSTICIPO

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 20 Dicembre 2021, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

DECISIONE

relativamente alla:

GARA: AUDAX RUTIGLIANO – GRIMALTEAM C5 DEL 06/11/2021 - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE A

in ordine a:

Reclamo del Sig. CASSANO UMBERTO avverso la Decisione adottata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata nel C.U. n. 32 C.R. Puglia del 11/11/2021, a mezzo della quale veniva comminata allo stesso la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 11/05/2022

MOTIVAZIONE

Con il gravame proposto il reclamante, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto, in via principale, di dichiarare la nullità della Decisione del Giudice Sportivo, per i motivi di diritto esposti in via preliminare; in via gradata di riformare la stessa e, conseguentemente, ridurre la sanzione inflitta in misura equamente rapportata all'effettività dei fatti in esame con applicazione delle attenuanti ex art. 13 C.G.S. per le ragioni esposte in fatto nel libello introduttivo di questo procedimento.

Con successivo atto di memorie ex art. 77 co. 2 C.G.S. il difensore del reclamante ha eccepito in rito, altresì, la violazione del diritto di difesa, in quanto il provvedimento di fissazione di Udienza non recava l'orario della riunione in cui si sarebbe discusso il gravame, e ciò, nonostante, sia egli, sia il proprio assistito, avessero chiesto di essere ascoltati personalmente.

In detto atto, pure, veniva eccepita la violazione dell'art. 77 co. 1 C.G.S., atteso che la CSAT non aveva rispettato i termini dallo stesso previsti per la fissazione dell'Udienza entro giorni 5 dal deposito del reclamo, da tenersi entro 15 giorni da esso deposito, atteso che rispetto a questa data (19/11/2021), l'udienza di discussione era stata fissata, con avviso tardivo del 07/12/2021, anch'essa tardivamente il successivo 20/12/2021.

A tal proposito la Corte officiata ritiene di dover senz'altro rigettare detta prima richiesta rivolta in via principale e preliminare dal reclamante, che si duole, in punto di diritto, della circostanza che il G.S. nella Decisione impugnata, abbia omesso di indicare la norma del C.G.S. specificamente violata nella fattispecie, nonché quella in applicazione della quale è stata irrogata la sanzione, così, a suo ritenere, limitando fortemente il suo diritto di difesa, nonché i principi fondamentali del processo sportivo, oltre che gli artt. 132 c.p.c. e l'art. 118 disp. Att. c.p.c. che prevedono l'indicazione nella Sentenza delle norme di legge e dei principi di diritto applicati.

Tanto, per la semplice evidenza, che la Decisione in oggetto, in effetti, appare del tutto conforme ai dettami prescritti in materia dagli artt. 44 co. 3 e 51 co. 1 C.G.S., rendendo conto, motivatamente, in maniera sufficientemente chiara e sintetica, delle ragioni di fatto della soluzione adottata, sì da permettere senz'altro, il pieno esercizio del diritto di difesa a riguardo, come è avvenuto, e, ciò, in assenza di un qualsivoglia altro precetto codicistico che imponga al Giudice, per giunta con la estrema conseguenza della nullità, sì come pretende il reclamante, di indicare, specificamente, il *nomen juris* della disposizione presuntivamente violata dal sanzionato, ovvero sia ancora quell'altra in forza della quale ha comminato la sanzione stessa.

Non accoglibili appaiono, altresì, anche le predette doglianze in rito sollevate dal difensore del Cassano Umberto, atteso che, quanto a quella relativa alla mancata conoscenza dell'orario della riunione, tanto lui quanto il suo patrocinatore, di fatto, come da Verbale in atti, hanno personalmente regolarmente partecipato alla riunione in cui si

è discusso il gravame, sin dall'inizio della stessa, così sanando qualsivoglia ipotizzabile difetto di comunicazione dell'orario di convocazione della stessa contenuto nell'avviso di sua fissazione, tanto più che al difensore del Cassano Umberto, presso il cui studio questi ha eletto il proprio domicilio, come da *procura ad litem* allegata al reclamo, in data 16/12/2021, e, quindi con largo anticipo rispetto all'Udienza fissata per il 20/12/2021, è stata fatta pervenire comunicazione pec della Segreteria di Codesta Corte, in atti, del seguente testo: " *facciamo seguito alla nostra mail del 7 dicembre u.s. per comunicarLe che il reclamo proposto dal Sig. Cassano Umberto sarà esaminato nell'udienza di lunedì 20 Dicembre 2021, alle ore 17.00, presso la sede del Comitato Regionale Puglia – Via Nicola Pende n. 23, Bari. La parte ricorrente potrà essere ascoltata personalmente o tramite il suo difensore come richiesto nel reclamo.*"

Per quanto afferisce invece alla predetta doglianza di inosservanza dei termini ex art. 71 C.G.S., anch'essa risulta priva di pregio, atteso che essi, secondo giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Appello federale FIGC (**cf. in termini Decisione n. 23 CFA a Sezioni Unite 28/09/2020**), vanno considerati come termini cd. "endoprocessuali" aventi carattere strumentale e servente al termine superiore di cui all'art 54 C.G.S., posto a presidio ineludibile della durata massima del presente Procedimento in giorni 60 dalla proposizione del reclamo, di cui svolgono mera funzione acceleratoria ed ancillare, sostanziosamente, pertanto, unicamente, il mancato rispetto di questo termine nella sanzione estrema di caducazione dell'intero giudizio

Sarebbe, infatti, in stridente contrasto con la *ratio* sottesa sia alla previsione dei complessivi termini di durata previsti da esso superiore termine ex art. 54 C.G.S., sia della stessa previsione contenuta nell'articolo 44 C.G.S., ritenere che derivino conseguenze estintive dell'intero giudizio, in un caso in cui la il mancato rispetto del termine di fissazione dell'udienza e di suo svolgimento, non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento dell'intero giudizio e sulle prerogative difensive di chi lo ha attivato.

Ed è quello che si è verificato in concreto nel caso di cui si discetta, atteso che esso termine di cui all'art. 54 C.G.S., in previsione del rispetto del quale, per l'appunto essi termini di cui all'art. 71 C.G.S. sono stati previsti dal legislatore sportivo, è stato ampiamente rispettato, laddove, proposto il reclamo in data 19/11/2021 dal Cassano, questi si è vista emanare la Decisione sullo stesso il 20/12/2021, data di pubblicazione del suo dispositivo, e, quindi, in maniera sicuramente celere, atteso che essa è intervenuta, per lui, in un tempo corrispondente quasi esattamente alla metà di quanto concesso come limite dal Codice di rito sportivo.

Venendo alla richiesta subordinata di ridurre la sanzione applicata, perché ritenuta sperequata, la Corte ritiene che essa possa essere accolta, per quanto di ragione, per i motivi che qui di sotto si espongono, alla luce delle emergenze complessive del referto redatto dal direttore di gara e del successivo suo supplemento di rapporto che analizzano, specificamente, la condotta sanzionata al Cassano Umberto.

Costui, per quanto più di rilevante ai fini della presente Decisione, in sostanza, ha riportato che al minuto 18 del secondo tempo della gara, a seguito di un contrasto nell'area di rigore della Grimalteam tra il portiere della stessa Sig. Capuano Gianluca ed un attaccante della squadra avversaria, da lui giudicato non falloso, che generava le proteste della squadra Audax Rutigliano, questi entrava in contatto con alcuni giocatori avversari, sicché si generava una "*mass confrontation*", in corso della quale egli colpiva, intenzionalmente, un calciatore rivale con un calcio alle gambe.

Tanto scatenava la reazione dell'intera panchina dell'Audax Rutigliano, ed in particolar modo, quella violenta dell'odierno reclamante, dirigente della stessa, che, entrato sul campo di gioco, colpiva un giocatore avversario con un pugno all'altezza del busto.

Sia il Cassano Umberto, quanto il portiere della Grimalteam, venivano espulsi, sicché, riferisce l'arbitro testualmente che: "*continuavano a cercarsi seppur separati e non abbandonavano il terreno di gioco*", dovendosi, pertanto, logicamente inferire, in via inequivoca, che entrambi non ottemperavano all'ordine dell'arbitro di allontanarsi dal terreno di gioco, come dovuto, pur, fortunatamente, senza addivenire allo scontro fra loro.

Continuando nella narrazione della condotta del sanzionato, in detto suo supplemento di rapporto, il direttore di gara, scrive testualmente: "*dopo qualche istante*" (da intendersi, seguendo il senso logico e la *consecutio* delle sue parole, necessariamente, come periodo temporale immediatamente successivo a quello sopra esaminato in cui il Cassano ed il Capuano "*continuavano a cercarsi*" seppur separati) *Cassano Umberto abbandonava il terreno di gioco ed entrava dall'ingresso degli spettatori ancora in cerca del confronto veniva fermato dai giocatori*".

Detto inciso del testo del supplemento di rapporto, va necessariamente letto, per una corretta esegesi dello stesso, in combinato con quanto a questo preciso riguardo riportato nel primo Referto dell'arbitro, ove, con riferimento ad essa ultima parte in esame della condotta del Cassano, egli così si esprime *expressis verbis*: *“una volta espulso abbandonava il terreno di gioco e rientrava dagli spalti in modo minaccioso, veniva fermato dai giocatori”*.

Se ne deve logicamente conseguire, che il sanzionato una volta abbandonato il terreno di gioco guadagnava solo momentaneamente gli spalti, atteso che in modo minaccioso rientrava in campo, sebbene espulso, tant'è che veniva fermato *“ dai giocatori”* che, in quel momento, erano pacificamente in campo, atteso che la partita sicuramente era stata interrotta solo momentaneamente per quanto occorso, per poi, successivamente, riprendere e concludersi regolarmente.

Da tanto ne discende, di sicuro, quantomeno che l'odierno reclamante, nella fattispecie, poneva in essere un terzo segmento di condotta disdicevole.

Alla luce di ciò, è incontestabile che il Cassano Umberto abbia, *sub specie*, posto in essere, innanzitutto, una condotta inaccettabile e gravemente violenta nei confronti di un calciatore della squadra rivale, entrando in campo a gioco fermo e colpendolo con un pugno all'altezza del busto, e, dopo tanto, non si è placato, ponendo in essere le successive azioni poco commendevoli per un dirigente di società calcistica dilettantistica come sopra parcellarmente analizzate.

Ogni altra diversa interpretazione suggerita a tal riguardo dalla difesa del reclamante al fine di minimizzare dette sue condotte, così come certosamente ricostruite alla luce dei *“dictum”* dell'arbitro, non può essere condivisa a fronte del tenore letterale dei predetti atti ufficiali dello stesso, facenti fede privilegiata, fino a prova contraria, non essendovi agli atti riscontri probatori oggettivi di segno contrario forniti dal reclamante o emergenti, in altro modo, dal patrimonio istruttorio presentato a Codesta Corte.

Per contro, il reclamo coglie innegabilmente nel segno quando si duole del fatto che il Giudice Sportivo sia incorso in errore, allorquando, nel descrivere il segmento di condotta del Cassano Umberto successivo a quello del pugno inferto ad un calciatore della squadra avversa, così si esprime: *“ notificato il provvedimento di espulsione, lo stesso continuava ad invadere contro il direttore di gara dagli spalti”*, atteso che nè dagli esaminati atti ufficiali di gara, né *aliunde*, in effetti può dirsi essere emerso tanto.

Ne consegue, sotto il profilo sanzionatorio, ad avviso di questa Corte, che detta ulteriore condotta attribuita erroneamente dal Primo Giudice al reclamante, non può non aver influito sulla misura della inibizione inferta, atteso che nell'impianto del vigente Codice di giustizia sportiva (artt. 35 e 36 dello stesso) le infrazioni commesse nei confronti degli ufficiali di gara vengono punite in maniera più severa di quelle che hanno ad oggetto altri tesserati.

In ogni caso, pur a voler prescindere da tanto, il *quantum* della sanzione inflitta pari a sei mesi di inibizione, appare a questo Collegio giudicante eccessivamente severo, alla luce del fatto, che, comunque, dagli atti ufficiali di gara non è emerso, con certezza, che il calciatore della Grimalteam colpito abbia riportato lesioni nell'occorso e, neppure, che a cagione di tanto sia stato costretto a terminare la gara.

Invero, la sanzione di 6 mesi di inibizione applicata dal G.S. nella fattispecie al Cassano, appare altresì eccessiva, se si tiene conto che l'art. 9 del C.G.S. (sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle Società) applicabile in specie, sebbene al comma 1 lett. h) prevede per gli stessi la sanzione della inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC per la durata massima di 5 anni di inibizione, alla precedente lett. e) prevede quella minima della squalifica non inferiore a quattro giornate di gara nei casi di condotta di particolare violenza o di particolare gravità.

Sicchè, pur nella ravvisata particolare gravità delle azioni perpetrate dal Cassano Umberto, vertendosi in caso di condotta comunque violenta posta in essere da parte di un dirigente (che dovrebbe dare l'esempio ai calciatori, anche perché non direttamente coinvolto dalla trance agonistica della contesa rispetto a questi), nei confronti di un giocatore della compagine avversa, a seguito della quale lo stesso ha reiterato le altre due predette condotte illecite sopra analizzate, sebbene prontamente espulso dall'arbitro, la misura della sanzione inflitta appare a questa Corte abbisognevole di riduzione.

Sicchè, *“quoad poenam”*, si valuta equo che, per le ravvisate caratteristiche di loro effettiva natura e gravità, le azioni effettivamente attribuibili al reclamante, debbano sanzionarsi, nella fattispecie, a suo carico, con l'inibizione fino a tutto il 20/01/2022, così riducendosi quella fino al 11/05/2022, comminata dal Giudice Sportivo.

Al riguardo, infatti, non si reputa concedibile, alcuna altra riduzione in forza della circostanza attenuante di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) del C.G.S., pure invocata dal difensore del reclamante, ad avviso del quale, egli avrebbe agito agito, nell'occasione, in reazione immediata a fatto ingiusto altrui, intendendo per tale quello prima visto posto in essere dal portiere della Grimalteam ai danni di un calciatore della compagine di sua appartenenza.

Tanto si esclude:

-per l'intrinseca pesantezza della predetta primigenia condotta violenta posta in essere dal Cassano Umberto, non comparabile, in termini di gravità con quella del portiere della Grimalteam, trattandosi, per l'appunto, di dirigente che, per la natura stessa della sua funzione dovrebbe dare sempre esempio di condotta specchiata dentro e fuori del campo a tutti, il quale, invece, nell'occasione, è indebitamente entrato in campo dalla panchina ed ha colpito violentemente un calciatore della squadra avversa, per di più differente dall'estremo difensore in questione;

-per l'essere stata essa condotta violenta del reclamante non certo conseguenza diretta del fatto ingiusto altrui di cui ci si duole, atteso che il Capuano Gianluca, nella fattispecie, aveva colpito, con un calcio alle gambe, altro calciatore in campo della Audax Rutigliano e non certo il dirigente in questione;

-per l'essere stata perpetrata detta condotta violenta del reclamante, a differenza di quella del Capuano, da soggetto che, a differenza del primo, come detto, non era parte attiva della partita, e, quindi, sicuramente rispetto a questo, meno appreso dalla trance agonistica connaturata alla contesa sportiva in atto;

-in ogni caso per aver, comunque, posto in essere dopo detta condotta più grave, anche quelle altre successive due prima analizzate, così ponendo in essere, nell'occasione, più azioni deplorable sanzionabili.

Per le stesse ragioni testè enunciate, neppure giustificata appare la doglianza sollevata dal reclamante circa la disparità tra la sanzione adottata dal Primo Giudice nei confronti del Capuano (3 giornate di squalifica) e quella a lui inferta, essendo, per l'appunto, incomparabile la figura e la posizione dell'uno all'altro.

Tanto esposto

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo, definitivamente, in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA:

- 1) accoglie parzialmente il reclamo proposto ed, in riforma della predetta Decisione presa dal Giudice Sportivo con Delibera pubblicata nel C.U. n. 32 C.R. Puglia del 11/11/2021 gravata, riduce la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Cassano Umberto di inibizione a svolgere ogni attività fino al 11/05/2022, in inibizione a svolgere ogni attività fino a tutto il 20/01/2022;
per l'effetto, dispone ex art. 48 comma 6 C.G.S., non addebitarsi la tassa di ricorso stante il parziale accoglimento del reclamo.

COMUNICAZIONI DALLA DELEGAZIONE

Si comunica che tutte le variazioni dovranno essere inviate esclusivamente per mail all'indirizzo: pugliac5@figc.it.

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Si comunica che i collaboratori della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque sono presenti nei seguenti orari:

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ **dalle ore 10.00 alle ore 12.00**
MARTEDÌ **dalle ore 14.00 alle ore 16.00**

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: 080/5699014

Email: pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 30/12/2021.

Il Segretario
Diletta Mancini

Il Delegato Calcio A Cinque
Biagio Capriati